REGOLAMENTO (CEE) N. 2205/77 DELLA COMMISSIONE

del 5 ottobre 1977

relativo alla distillazione preventiva per la campagna 1977/1978

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1679/77 [2], in particolare l'articolo 6 ter, paragrafo 4 e l'articolo 35,

considerando che, secondo l'articolo 6 ter, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 816/70, può essere decisa la distillazione preventiva se i quantitativi di vino da tavola di qualsiasi tipo, per i quali siano stati conclusi contratti di magazzinaggio, sono di entità pari o superiore a 7 milioni di ettolitri; che tale livello è stato largamente superato; che è pertanto opportuno, tenuto conto della circostanza che il mercato vitivinicolo resta caratterizzato da una situazione eccedentaria, decidere la misura di cui trattasi;

considerando che la distillazione preventiva deve aver luogo conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 1931/76 del Consiglio, del 20 luglio 1976, che stabilisce le norme generali per le operazioni di distillazione di vini previste dagli articoli 6 ter, 6 quater, 24 bis e 24 ter del regolamento (CEE) n. 816/70 [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1675/77 [4]; che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 1 e dell'articolo 4 di detto regolamento, si devono fissare delle date limite per la presentazione delle domande di approvazione dei contratti di distillazione, per l'approvazione dei contratti stessi da parte degli organismi d'intervento e per le operazioni di distillazione; che, ai sensi dell'articolo 2 del medesimo regolamento, l'organismo d'intervento versa un aiuto il cui importo è calcolato in modo da consentire lo smercio dei prodotti ottenuti dalla distillazione;

considerando che occorre pure precisare gli elementi supplementari che devono figurare nei contratti di distillazione;

considerando che, in virtù del meccanismo di pagamento dell'aiuto di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1931/76, l'aiuto viene versato al produttore in due quote; che il secondo versamento deve aver luogo a breve scadenza, in modo che il produttore possa riscuotere rapidamente la totalità dell'aiuto; che è quindi opportuno disporre che il secondo versamento venga effettuato entro un termine massimo di 30 giorni dalla data di distillazione;

considerando che è necessario stabilire le condizioni tecniche cui è subordinato il riconoscimento dei distillatori; che è d'uopo inoltre prevedere la possibilità che il riconoscimento venga revocato al distillatore in caso di sua inadempienza, salvo che questa sia dovuta a cause fortuite o di forza maggiore;

considerando che la Commissione e gli organismi d'intervento di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1931/76 devono essere tenuti informati dello svolgimento delle operazioni di distillazione e devono conoscere, in particolare, i quantitativi di vino da pasto distillati ed i quantitativi d'alcole ottenuti;

considerando che il comitato di gestione per i vini non ha espresso alcun parere nel termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La distillazione di cui all'articolo 6 ter, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 816/70 è aperta per la campagna 1977/1978 e viene eseguita conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 1931/76 e del presente regolamento.

Articolo 2

1. Le domande di approvazione dei contratti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1931/76 devono essere presentate anteriormente al 1° febbraio 1978.

2. L'organismo d'intervento di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1931/76 comunica alle parti contraenti il risultato della procedura di approvazione di un contratto entro 15 giorni al massimo dalla data di recezione della relativa domanda di approvazione e comunque anteriormente al 15 febbraio 1978.

3. Le operazioni di distillazione devono essere effettuate tra il 15 ottobre 1977 e il 31 luglio 1978.

Articolo 3

1. I contratti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1931/76 devono indicare:

a) la quantità, il colore e la gradazione alcolometrica effettiva dei vini da distillare;

[1] GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.
[2] GU n. L 187 del 27. 7. 1977, pag. 15.
[3] GU n. L 211 del 5. 8. 1976, pag. 5.
[4] GU n. L 187 del 27. 7. 1977, pag. 3.

b) il nome e l'indirizzo del produttore ;

c) il luogo di magazzinaggio del vino ;

d) il nome del distillatore o la ragione sociale della distilleria ;

e) l'indirizzo della distilleria.

2. Per distillatore s'intende la persona per conto della quale è effettuata la distillazione.

Articolo 4

1. Il prezzo d'acquisto di cui all'articolo 6 ter, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 816/70 è pari a 1,24 UC/°/hl.

2. L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1931/76 è fissato a :

— 0,80 UC/°/hl, se il vino è stato trasformato in uno dei prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 3, primo trattino, dello stesso regolamento ;

— 0,70 UC/°/hl, se il vino è stato trasformato in uno dei prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 3, secondo trattino, dello stesso regolamento.

3. I pagamenti da effettuare conformemente all'articolo 3, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CEE) n. 1931/76 hanno luogo nel termine massimo di 30 giorni dal soddisfacimento delle condizioni prescritte.

4. Nel caso contemplato all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1931/76, il prezzo minimo d'acquisto è pagato al più tardi 30 giorni dopo che l'intero quantitativo di vino specificato nel contratto risulta entrato in distilleria.

5. Nel caso contemplato dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 1931/76, il prezzo minimo d'acquisto è pagato entro un termine massimo di 30 giorni dalla data di distillazione dell'intero quantitativo di vino specificato nel contratto. Se l'organismo d'intervento competente di uno Stato membro non ha deciso di avvalersi in linea generale della facoltà di cui allo stesso articolo 3, paragrafo 6, il distillatore può ricorrere a tale facoltà soltanto previo accordo del produttore.

Articolo 5

1. Per ottenere il riconoscimento di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1931/76, il distillatore deve essere in grado di trasformare il vino in un prodotto avente una gradazione alcolometrica pari o superiore a 86° ovvero pari o inferiore a 85°.

2. Se il distillatore non paga il prezzo d'acquisto al produttore o non assolve gli obblighi che gli incombono in virtù delle disposizioni comunitarie, il riconoscimento gli viene revocato salvo che l'inadempienza sia dovuta a cause fortuite o di forza maggiore.

Articolo 6

1. Entro e non oltre il 10 di ogni mese, i distillatori trasmettono all'organismo d'intervento una distinta da cui risultino i quantitativi di vino distillati durante il mese trascorso ed i quantitativi dei prodotti ottenuti, espressi in alcole puro ; a questo riguardo, dev'essere fatta una distinzione tra i prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 3, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1931/76 e quelli di cui all'articolo 2, paragrafo 3, secondo trattino del medesimo.

2. Entro e non oltre il 20 di ogni mese, gli Stati membri comunicano alla Commissione mediante telescritto, per il mese trascorso :

— i quantitativi di vino indicati nei contratti di distillazione approvati,

— i quantitativi di vino distillati ed i quantitativi dei prodotti ottentuti espressi in alcole puro, operando la distinzione di cui al paragrafo 1.

3. Entro e non oltre il 31 agosto 1978, gli Stati membri comunicano i casi di inadempienza riscontrati a carico dei distillatori ed i provvedimenti conseguentemente adottati.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubbblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH